



LE GARANZIE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il contribuente, secondo la regola generale di cui all'**art. 2740 c.c.**, risponde dell'adempimento della obbligazione tributaria con tutti i suoi beni presenti e futuri.



LE GARANZIE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta risulta, inoltre, rafforzato da una serie di garanzie che il legislatore prevede per affermare, in deroga alla regola generale dell'**art. 2741 c.c.** (*par condicio creditorum*), la **regola del prioritario soddisfacimento del credito d'imposta** rispetto agli altri crediti del contribuente.



IL PRIVILEGIO

Nell'ambito delle garanzie del credito d'imposta assume rilevanza preminente il privilegio.

A differenza delle altre cause di prelazione (pegno ed ipoteca), la cui fonte principale è costituita dalla volontà delle parti, **il privilegio trova esclusivo fondamento nella legge**.

La materia dei privilegi, anche quelli fiscali, è disciplinata dal **codice civile**.

IL PRIVILEGIO

Ai sensi dell'art. 2746 c.c., si distingue tra:


- **privilegio generale**, che si esercita su tutti i beni mobili del debitore;
- **privilegio speciale**, che è, invece, riferibile a determinati beni mobili o immobili del debitore.

Occorre sottolineare che **solo il privilegio speciale** è assistito dal **c.d. diritto di seguito** del bene gravato.

IL PRIVILEGIO

Esempi di privilegi fiscali:

- **l'art. 2752 c.c.** prevede un privilegio generale sui mobili del debitore a tutela della riscossione dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA, oltre che delle relative sanzioni (i tributi locali hanno un privilegio generale subordinato a quello dei tributi erariali);
- **l'art. 2758 c.c.** prevede che i crediti dello Stato per i tributi indiretti (IVA, imposta di registro, imposta sulle successioni) hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative.



LA TUTELA CAUTELARE PREVENTIVA

L'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 assolve alla funzione di garantire gli importi dovuti dal privato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi nei casi in cui l'Ufficio ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

LA TUTELA CAUTELARE PREVENTIVA


L'art. 22 del D.Lgs. n. 472/97 prevede la possibilità per l'Ente impositore di richiedere al Presidente della CGT1, **dopo la notifica** del processo verbale di constatazione, dell'avviso di accertamento, dell'atto di contestazione delle sanzioni o dell'avviso di irrogazione delle sanzioni, **l'iscrizione di ipoteca** sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al **sequestro conservativo** dei loro beni.

GLI STRUMENTI DI GARANZIA A DISPOSIZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Ipoteca legale (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973)

Decorso inutilmente il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo (oltre un determinato ammontare debitorio) costituisce **titolo per iscrivere ipoteca** sugli immobili del debitore e dei coobbligati dell'importo complessivo del credito.

È ammessa per debiti superiori ad € 20.000.



GLI STRUMENTI DI GARANZIA A DISPOSIZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973)

L'Agente della riscossione può applicare il suddetto strumento mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.

Del provvedimento viene data comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede che non può più utilizzare il bene sottoposto a fermo (es. autovettura).

È ammesso per debiti di qualsiasi ammontare.

FERMO AMMINISTRATIVO

Altra tipologia di fermo amministrativo è quello disciplinato dall'**art. 69 del R.D. n. 2440/1923** che consente alla PA di **sospendere il pagamento di somme delle quali è debitrice** a fronte di crediti tributari vantati nei confronti del medesimo soggetto.

In materia specificamente tributaria, **l'art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997** prevede l'applicazione del fermo amministrativo rispetto ai crediti vantati dai contribuenti verso l'AF a garanzia del pagamento di sanzioni amministrative.